




UMBRIA AEROSPACE CLUSTER



STATUTO

approvato dall'Assemblea straordinaria
in data 12 novembre 2015

modificato dall'Assemblea straordinaria
in data 20 febbraio 2024 e 20 marzo 2025



Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

Per iniziativa di Confindustria Umbria è costituita un'Associazione tra imprese, denominata con l'acronimo "Umbria Aerospace Cluster".

Umbria Aerospace Cluster, di seguito per brevità chiamata "Associazione", ha sede in Perugia, presso Confindustria Umbria, via Palermo 80/A. Essa, tuttavia, potrà istituire sedi operative altrove, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 2 – SCOPI ED ATTIVITÀ

L'Associazione non ha fine di lucro, ha durata illimitata, e si propone di rappresentare, promuovere e valorizzare all'interno ed all'esterno della Regione Umbria, le peculiarità delle imprese umbre operanti nei settori aeronautico, spaziale e della difesa.

Nel perseguimento di tale finalità l'Associazione mette in atto attività volte a:

- stimolare le imprese associate ad attivare meccanismi di integrazione operativa nelle diverse funzioni aziendali, nonché facilitare le aggregazioni di scopo;
- favorire il collegamento tra le imprese umbre e quelle delle altre regioni d'Italia e paesi esteri, sia a livello di singoli produttori primari, che di aggregazioni territoriali, quali poli, distretti e cluster;
- favorire l'accesso a programmi di produzione promossi da aziende facenti parte dell'Associazione o da committenti primari esterni;
- favorire ed organizzare la partecipazione delle imprese socie a programmi comunitari, nazionali o regionali, in campo di ricerca e innovazione nei settori di competenza dell'Associazione;
- promuovere percorsi formativi atti all'aggiornamento dei vertici aziendali, dei responsabili di funzione e del personale delle imprese associate;
- partecipare o promuovere manifestazioni, incontri, seminari divulgativi, convegni di interesse collettivo;
- organizzare visite e viaggi di studio;
- intraprendere qualsiasi altra iniziativa idonea al conseguimento degli scopi sociali.

Per lo svolgimento delle attività sociali l'Associazione utilizza le risorse finanziarie derivanti dai contributi dei Soci ordinari, aggregati e sostenitori, e di quanti intendono supportarne l'attività.

Art. 3 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione, come Soci ordinari, le imprese esercenti, con carattere di continuità, attività di ricerca, progettazione e produzione di componenti e sistemi, in campo aeronautico, spaziale e della difesa.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, senza diritto elettorale attivo e/o passivo, come:

- Soci aggregati, le imprese esercenti, con carattere di continuità, attività e servizi a supporto dei Soci ordinari;
- Soci sostenitori, gli Enti e le Istituzioni che intendono agevolare l'attività;
- Soci onorari, eventuali soggetti particolarmente meritevoli, operanti nei settori di interesse dell'Associazione, su nomina dell'Assemblea.



Per i Soci ordinari ed aggregati, l'adesione comporta il versamento della quota una tantum da corrispondere all'atto dell'iscrizione e di un contributo annuale. Tali importi sono stabiliti dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

L'iscrizione all'Associazione e i contributi associativi non sono trasmissibili per atti tra vivi.

La volontà di adesione all'Associazione deve essere formalizzata con apposita domanda sulla quale delibera il Consiglio Direttivo. Il giudizio espresso dal Consiglio Direttivo è inappellabile.

L'appartenenza all'Associazione cessa per:

- nel caso dei Soci ordinari ed aggregati, sopraggiunta mancanza del requisito di attività esercitata con carattere di continuità;
- recesso;
- esclusione motivata.

Il Socio ha diritto di recedere in qualsiasi momento e deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione è adottata nei confronti del Socio nel caso in cui svolga attività contrarie alle finalità dell'Associazione o ne comprometta il buon nome o non ne osservi lo Statuto o gli eventuali regolamenti. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata per iscritto al Socio nei cui confronti è adottato il provvedimento.

Art. 4 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea,
 - il Consiglio Direttivo,
 - il Presidente,
 - i Vice Presidenti,
- e, qualora nominati:
- il Revisore contabile;
 - i Proviviri.

Art. 5 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti i Soci dell'Associazione.

È presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente più anziano. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente.

La convocazione viene fatta con avviso spedito almeno sette giorni prima della data della riunione contenente l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

In caso di urgenza è prevista la convocazione con preavviso ricevuto almeno tre giorni prima.



I Proviviri e il Revisore dei conti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci ordinari e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti, non tenendosi conto delle astensioni e delle schede bianche. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. I verbali vengono trascritti e conservati in apposito libro.

I Soci devono intervenire in Assemblea personalmente in caso di ditta individuale o persona fisica, per mezzo del legale rappresentante in caso di società. È consentita la delega ad altro Socio ordinario della medesima categoria o ad altro soggetto inquadrato nella struttura organizzativa aziendale del Socio ordinario delegante, ma ogni delegato non potrà essere portatore di più di due deleghe.

Ogni Socio ordinario in regola con gli adempimenti statuari ha diritto ad un voto.

Il Socio ordinario non in regola con gli adempimenti statuari non può votare né essere delegato.

L'Assemblea:

- determina l'indirizzo generale dell'Associazione;
- elegge il Presidente, i Vicepresidenti e i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i Soci ordinari e/o soggetti da loro delegati;
- dispone sull'eventuale istituzione del Revisore Contabile e dei Proviviri e provvede alle relative nomine;
- esamina e approva il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione entro il 30 giugno;
- determina l'importo della quota una tantum da versare al momento dell'iscrizione e l'entità degli eventuali contributi annuali;
- nomina eventuali Soci onorari;
- delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
- esercita gli altri compiti previsti dallo Statuto.

Art. 6 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri eletti dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria.

I Consiglieri debbono possedere la rappresentanza legale dell'impresa socia, ovvero essere persone da questi espressamente delegate, purché facenti parte stabilmente dell'organizzazione aziendale, in posizione dirigenziale di vertice.



Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e viene convocato dal Presidente con avviso spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, chiunque ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo:

- svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi nell'ambito dell'indirizzo generale del programma dell'Associazione;
- esamina e delibera in merito alle domande di iscrizione, a giudizio insindacabile;
- delibera sui casi di dimissioni od espulsione degli aderenti all'Associazione;
- delibera gli atti della gestione finanziaria e redige i bilanci di previsione e consuntivi;
- predispone la relazione annuale da presentare all'Assemblea;
- propone all'Assemblea l'importo della quota una tantum da versare al momento dell'iscrizione e l'entità degli eventuali contributi annuali;
- delibera l'adesione dell'Associazione alle Organizzazioni a carattere nazionale ed internazionale aventi scopi identici o analoghi ai propri;
- provvede alla gestione economico-finanziaria;
- compie ogni altro atto inerente la gestione ordinaria e straordinaria;
- affida a ricercatori, enti di ricerca, dipartimenti universitari ricerche di interesse industriale;
- formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente Statuto;
- delibera norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- esercita gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- delibera l'acquisto e l'alienazione di immobili, la partecipazione dell'Associazione a società consorzi ed enti vari;
- assegna eventuali incarichi di consulenza.

Le eventuali dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto al Presidente.

Il membro eletto del Consiglio Direttivo dimesso o espulso viene sostituito dal primo dei non eletti che rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono trascritti in apposito libro.

Art. 7 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTI

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.



Il Presidente:

- cura l'esecuzione delle direttive indicate dall'Assemblea;
- rappresenta l'Associazione presso terzi,
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento le funzioni del Presidente vengono espletate dal Vice Presidente più anziano.

Due sono i Vice Presidenti da eleggere.

Art. 8 – IL REVISORE CONTABILE

L'Assemblea nomina l'eventuale Revisore Contabile che dura in carica tre anni.

Il Revisore Contabile può essere rinominato.

Il Revisore Contabile vigila sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci. Il Revisore Contabile trascrive in apposito libro l'attività svolta.

Art. 9 – I PROBIVIRI

L'Assemblea decide sull'eventuale istituzione del Collegio dei Probiviri e ne nomina i tre componenti, che durano in carica tre anni, scegliendoli tra persone di spiccata moralità anche al di fuori degli aderenti all'Associazione. Spetta ai Probiviri interporre per la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i Soci e l'Associazione.

I verbali delle riunioni dei Probiviri vengono trascritti in apposito libro.

Art 10 – FONDO DI FUNZIONAMENTO

Il Fondo di funzionamento è costituito dalla quota di iscrizione una tantum versata dai Soci ordinari ed aggregati, dagli eventuali contributi dei Soci sostenitori, da eventuali contributi annuali deliberati dall'Assemblea, nonché dai beni mobili e immobili dei quali per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altra causa l'Associazione sia proprietaria.

Con il Fondo si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione.

Il Fondo è gestito dal Consiglio Direttivo.

Il Fondo rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto i Soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo eventuale scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione e assegnazione di quota a valere sul Fondo medesimo.

In ogni caso durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione.



Art. 11 – DISPOSIZIONI SULLE CARICHE

Alle cariche sociali, eccezion fatta per quelle di Revisore e di Probiviro, possono accedere solo i rappresentanti delle imprese socie – o loro delegati – che osservano le disposizioni del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro il primo quadrimestre dell'anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Revisore Contabile. I bilanci sono presentati al Revisore almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Fino a che l'Assemblea non abbia provveduto alla approvazione del bilancio di previsione, è autorizzato l'esercizio provvisorio sulla base e nei limiti delle previsioni dell'ultimo bilancio preventivo approvato.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo debbono essere a disposizione dei Soci aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima della data fissata per la Assemblea, presso la sede sociale.

Art. 13 – IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo che gli attribuirà i compiti e ne determinerà l'eventuale compenso. Il Segretario Generale risponde gerarchicamente al Presidente.

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nella esecuzione delle deliberazioni degli Organi sociali e ad egli propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari.

Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le riunioni degli Organi Statutari.

Art. 14 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali attività patrimoniali residue devono essere devolute ad altre organizzazioni con finalità analoghe o che perseguono fini di pubblica utilità.

Art. 15 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle norme di legge ed ai principi generali della prassi e del diritto.